



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO  
Provincia di Benevento

ORDINANZA N. 45 DEL 31 MAGGIO 2021

**OGGETTO: Divieto di utilizzo delle risorse idriche per scopi diversi da quello potabile – Anno 2021.**

**IL SINDACO**

**VISTA** la necessità di contenere il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, al fine di limitare possibili disagi ai cittadini durante il periodo estivo;

**RITENUTO** di dover contrastare con assoluta decisione ogni possibile spreco superfluo dell'acqua, rispetto alle prioritarie esigenze d'igiene, d'uso e di servizio domestico;

**CONSIDERATA** la necessità di prevenire i gravi inconvenienti, derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse idriche, in particolare nel periodo estivo compreso tra i mesi di giugno e settembre;

**CONSIDERATO** che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future;

**RITENUTO** che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs n.267/2000 in materia dei poteri e delle prerogative sindacali in ambito di eventi ed interventi indifferibili ed urgenti a tutela dell'interesse e dell'incolumità pubblica;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. in materia di sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali e delle ordinanze sindacali;

**VISTO** l'art. 8.2.10 del D.P.C.M. del 4/3/1996;

**ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, qui interamente richiamate, a partire dalla data della presente Ordinanza, e fino alla sua eventuale revoca:

**l'assoluto divieto di utilizzo dell'acqua potabile proveniente dalla rete di distribuzione comunale nei seguenti casi:**

- per innaffiamento di orti, giardini e prati;
- per riempimento di piscine e vasche;
- per lavaggio di automobili/cicli/motocicli;
- per lavaggio strade, cortili e spazi similari

I trasgressori della presente Ordinanza sono soggetti ad una sanzione amministrativa che può variare da un minimo di € 25,00 (venticinque) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento), fatte salve ipotesi di responsabilità più gravi che saranno perseguite dalle norme di leggi vigenti.

**DISPONE**

L'invio della presente Ordinanza alla Società ALTO CALORE SERVIZI SpA, alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di San Giorgio del Sannio affinché adottino efficaci misure di controllo tese a far rispettare la presente Ordinanza, nonché a perseguire eventuali comportamenti illeciti.

Contro la presente Ordinanza può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di emissione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio on line, con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e mediante pubblici avvisi.



**IL SINDACO**

Prof. Mario PEPE